



**AGENZIA  
DELLE  
DOGANE**

Prot.

1913

Roma, 16 maggio 2005

## COMUNICATO STAMPA

### TUTELA DELLA DENOMINAZIONE DI ORIGINE DEI PRODOTTI EMANATA CIRCOLARE DALL'AGENZIA DELLE DOGANE

L'Agenzia delle Dogane informa che è stata emanata la Circolare n 20/D del 13.05.2005 con all'oggetto: ***“Legge 24 dicembre 2003, n.350 – art.4, comma 49. Tutela della denominazione di origine dei prodotti. - Precisazioni”***.

Il documento si è reso necessario a seguito dell' introduzione delle norme contenute nella **Legge Finanziaria 2004** (art. 4, comma 49 legge n. 350 del 2003), **che hanno attribuito rilevanza penale alle ipotesi di importazione o esportazione di merci che riportano false o fallaci indicazioni di origine, mediante la previsione dell'applicabilità delle sanzioni previste dall'art. 517 del codice penale**, (“reclusione fino a un anno o multa fino a lire due milioni, sempre che il fatto non sia previsto come reato da altra disposizione di legge”).

Nella Circolare, inoltre, vengono fornite indicazioni sulle lavorazioni che possono essere considerate "sostanziali" e cioè idonee a far acquisire, ai prodotti alla cui produzione abbiano contribuito due o più Paesi, l'origine non preferenziale comunitaria.

Il testo integrale della Circolare è disponibile sul sito internet dell'Agenzia:  
[www.agenziadogane.gov.it](http://www.agenziadogane.gov.it)